



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Si possono dare le dimissioni durante il congedo parentale?

Autore: Redazione | 24/12/2020



I lavoratori che rassegnano le dimissioni nel periodo successivo alla nascita di un figlio possono contare su una specifica tutela.

Sei una lavoratrice dipendente. Hai avuto da poco un bambino e stai fruendo del congedo parentale. Hai deciso di rassegnare le dimissioni perché vuoi dedicarti

pienamente alla tua funzione genitoriale. Vuoi sapere a quali tutele puoi avere accesso.

La nascita di un figlio modifica gli equilibri presenti all'interno della famiglia e della vita del singolo genitore. Sono molti i lavoratori che, dopo aver avuto un figlio, decidono di modificare il loro rapporto con il lavoro. Alcuni lavoratori decidono di cessare il proprio rapporto lavorativo e si chiedono: «**Si possono dare le dimissioni durante il congedo parentale?**».

La legislazione sul lavoro italiana, partendo dal presupposto che il lavoratore neo-genitore si trova in una condizione di particolare fragilità, offre particolari tutele in caso di dimissioni durante il periodo protetto di maternità.

Cos'è il congedo parentale?

La normativa lavoristica prevede una serie di **tutele per i lavoratori** in caso di [nascita di un figlio](#). In particolare, la lavoratrice incinta ha diritto ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di 5 mesi che può essere collocato, in tutto in parte, dopo la nascita del neonato.

Una volta terminato il periodo di **astensione obbligatoria**, la madre e il padre del neonato hanno diritto al congedo parentale, vale a dire, ad un periodo di astensione facoltativa dal lavoro per una durata massima di 6 mesi, che può essere fruito in modo continuativo o frazionato, e che viene retribuito con un'indennità pari al 30% della retribuzione normalmente spettante al dipendente.

Inoltre, a rafforzare ulteriormente la tutela della lavoratrice madre, si prevede il **divieto di licenziamento** della donna dalla data del concepimento fino al compimento di un anno di età del bambino **[1]**.

Dimissioni durante il congedo parentale

La **fruizione del congedo parentale** da parte del lavoratore determina una sospensione temporanea del rapporto di lavoro, con reciproco esonero dalle relative prestazioni. Anche durante l'assenza per congedo parentale, il lavoratore può rassegnare le proprie dimissioni. Tuttavia, a seconda del momento temporale in cui le dimissioni si collocano, il lavoratore può avere accesso a delle specifiche tutele.

In particolare, se la lavoratrice rassegna le dimissioni nel periodo protetto di maternità, in cui vige il **divieto di licenziamento** (fino ad un anno di età del bambino) avrà diritto a dimettersi in tronco, senza la necessità di rispettare il **preavviso di dimissioni**. Inoltre, alla lavoratrice spetterà l'**indennità sostitutiva del preavviso** da parte del datore di lavoro che dovrà essere calcolata sulla base delle norme previste dal contratto collettivo di lavoro per il preavviso di licenziamento.

Infine, la lavoratrice avrà diritto ad **accedere alla Naspi**. L'indennità di disoccupazione, infatti, in linea generale, non spetta in caso di [dimissioni volontarie](#). Tuttavia, le dimissioni della lavoratrice, rassegnate dalla data del concepimento fino al primo anno di età del bambino, costituiscono un'eccezione a questa regola.

Ovviamente, la lavoratrice potrà **accedere alla Naspi** solo se possiede anche gli altri requisiti richiesti dalla legge per l'accesso a questo beneficio, in particolare:

- il **requisito contributivo**: almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione involontaria nei 4 anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro;
- il **requisito lavorativo**: almeno 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l'inizio dello stato di disoccupazione.

Dimissioni durante il congedo parentale: la procedura di convalida

Le dimissioni della lavoratrice neo-mamma potrebbero essere condizionate e sollecitate dal datore di lavoro. Proprio per questo, la legge prevede che, durante i primi tre anni di vita del bambino, oppure nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato oppure ottenuto in affidamento, il lavoratore debba **convalidare le dimissioni** presso l'apposito servizio istituito nelle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La **convalida delle dimissioni** ha lo scopo di verificare e accertare l'effettiva volontà del lavoratore a dimettersi e l'assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro.

Per quanto riguarda la procedura, il lavoratore deve seguire i seguenti passaggi:

1. rassegnare le dimissioni consegnando la lettera al datore di lavoro;
2. presentare richiesta di convalida delle dimissioni all'Isti.

L'interessato verrà convocato dal servizio competente e, quindi, otterrà la **convalida delle dimissioni**.

Di recente, a causa della pandemia da Covid-19, l'Ispettorato del lavoro ha comunicato che la procedura di convalida delle dimissioni avverrà con **modalità telematiche [2]**.

Note

[1] Art. 54, D. Lgs. n. 151/2001. **[2]** Inl, Nota n. 2181/2020.